Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 gennaio 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 9 settembre 1947
registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1947
registro Presidenza n. 12, foglio n. 159.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

CHIESA Romualdo di Angelo e di Polvani Lina, nato a Roma nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane antifascista conobbe il carcere poco più che diciottenne e dalle sofferenze patite fu temprato alla dura lotta clandestina di cui divenne assertore convinto ed incitatore travolgente. A Porta San Paolo condusse operai e studenti ad ostacolare il passo alle truppe tedesche che con orgogliosa baldanza marciavano contro la Città Eterna. Il popolo romano di Monte Mario, Borgo, Prati, Trionfale, Porta Cavalleggeri e Madonna del Riposo sentì la sua voce tonante di tribuno organizzatore di gruppo di armati e di G.A.P. che furono, sotto la sua guida, audaci esecutori di ardite azioni di sabotaggio. Già sfuggito tre volte alla cattura, in seguito a vile delazione cadde nelle mani del nemico, riuscendo in un tentativo di fuga a distruggere importanti documenti che se fossero caduti in mano dell'avversario avrebbero compromesso il mo-

vimento partigiano locale. Sopportò i martirî di via Tasso pur di non tradire i compagni. Ridotto quasi cieco per le sevizie subite e col volto trasformato in piaga sanguinante, fu condotto alle Fosse Ardeatine, ove nel sublime martirio chiuse la giovane esistenza che non aveva conosciuto che le amarezze della schiavitù. — (Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944).

MEDAGLIA D'ARGENTO

BRACCO Carlo fu Antonio, nato a Roma nel 1910, partigiano combattente. — Anima generosa ed ardente era già alla data dell'8 settembre 1943 alla testa delle squadre popolari che tenacemente contrastarono l'entrata dei reparti tedeschi in Roma. Preposto ai collegamenti della propria formazione partigiana, ne assicurava l'efficienza e la continuità con grave rischio personale e costante sprezzo del pericolo. Arrestato una prima volta dalla polizia nazista, mentre eseguiva una difficile azione ispettiva, evadeva audacemente e riprendeva subito dopo il proprio posto di lotta, nonostante fosse divenuto invalido per grave infermità contratta in servizio. Eletto comandante militare di zona partecipava e guidava i propri uomini in ardite e audaci azioni di sabotaggio e di guerriglia distinguendosi ovunque per fede e coraggio. Nuovamente arrestato, sopportava con serenità e stoicismo le sevizie cui era sottoposto opponendo alla ferocia ed alla barbarie il proprio fiero e dignitoso silenzio. Figura luminosa di combattente, tenace ed instancabile, ardimentoso esempio di costante audacia e di fede, degno continuatore delle fulgide tradizioni di fierezza e di amore della libertà del popolo di Roma — (Roma, 8 settembre 1943-5 giugno 1944).

MASTINO DEL RIO Giorgio fu Francesco e fu Del Rio Maria, nato a Ballao (Cagliari) nel 1899, partigiano combattente. — Delineatasi nel settembre 1943 l'azione di rappresaglia tedesca, offriva rifugio nella sua casa a numerosi patrioti e gettava le basi di una forte organizzazione armata. Riforniva di armi e sosteneva con assidua e rischiosa operosità una attiva zona di resistenza nella provincia di Roma e concorreva all'organizzazione di un aviolancio con l'esercito di liberazione. Predisponeva una audace difesa dall'esterno degli edifici adiacenti la Basilica di San Paolo, per fronteggiare possibili irruzioni della polizia fascista germanica. Gravemente indiziato e nonostante l'arresto di un suo figliolo, moltiplicava la sua patriottica attività, dando un vigoroso impulso alle formazioni militari ed ai collegamenti, alla stampa clandestina ed all'opera di propaganda e di resistenza. Organizzava importanti atti di sabotaggio in Abruzzo contro il traffico germanico e veniva, in conseguenza di tale attività tratto in arresto dalla Gestapo tedesca, tradotto nel carce di via Tasso ed ivi sottoposto a gravi sevizie perchè rivelasse i nomi dei compagni di fede ed azione. Con freddo coraggio e meditata calma che si imponevano agli stessi aguzzini riusciva dopo nove giorni di inutili torture a fuorviare completamente la sbirraglia germanica ed a salvare la propria vita e quella di altri patrioti gravemente compromessi. Liberato dal carcere riprendeva ed intensificava la sua azione, moltiplicando le attività di resistenza partigiana e organizzando un servizio abilissimo di controspionaggio che salvava numerosi gruppi di patrioti di ogni partito politico. — (Roma, settembre 1943-giugno 1944).

(5158)

Decreto 31 dicembre 1947
registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948
registro Presidenza n. 15, foglio n. 82.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MAENZA Giuseppe fu Giovanni e fu Contaldi Assunta, nato a Napoli nel 1905, 2° capo di marina, partigiano combattente (*alla memoria*). — Sergente capopezzo in una batteria contraerea della Marina militare, nonostante l'ordine di arrendersi e di consegnare le armi ai tedeschi, fieramente rinfacciava al proprio comandante fascista la vile acquiescenza alla ingiunzione nemica. Ardente di sacro sdegno, spostatosi repentinamente presso una mitragliatrice di postazione, apriva il fuoco contro il gruppo dei soldati tedeschi che attendeva la resa. Sopraffatto dalla reazione avversaria si abbatteva crivellato di colpi sull'arma, offrendo la sua giovane esistenza per l'onore del soldato d'Italia. — (Napoli, 11 settembre 1943).

(5740)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1948, n. 1548.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Casa del clero », con sede in Barletta (Bari).

N. 1548. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Casa del clero », con sede in Barletta (Bari), intendendosi l'Ente medesimo autorizzato ad accettare la donazione Monterisi, consistente in un fabbricato situato in Barletta, valutato L. 1.800.000, e ne viene approvato lo statuto in data 10 giugno 1948.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1949

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1949.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli di utilità e modelli ornamentali e dei marchi d'impresa che figureranno nella « 51ª Fiera internazionale dell'agricoltura e dei cavalli », in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 22 novembre 1948, con la quale il presidente dell'Ente autonomo fiere di Verona chiede la protezione temporanea delle invenzioni industriali dei modelli di utilità dei modelli e disegni ornamentali e dei marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 51ª Fiera internazionale dell'agricoltura e dei cavalli », che avrà luogo in Verona dal 13 al 21 marzo 1949;

Decreta:

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 51ª Fiera internazionale dell'agricoltura e dei cavalli », che avrà luogo in Verona dal 13 al 21 marzo 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 21 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 8 gennaio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(153)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1949.

Inclusione del tasso fra gli animali nocivi nella zona venatoria di ripopolamento e cattura di Benevagienna (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1948, con il quale sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Benevagienna (Cuneo) della estensione di ettari 650 circa;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo, tendente ad ottenere l'inclusione del tasso fra gli animali nocivi, limitatamente ai fondi costituenti la suddetta zona di ripopolamento e cattura, al fine di poterne effettuare l'uccisione e la cattura, da parte degli agenti di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del succitato testo unico, per eliminare i gravi danni che tale animale arreca alla selvaggina stanziale protetta ed all'agricoltura;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Limitatamente al territorio costituente la zona di ripopolamento e cattura di Benevagienna (Cuneo) di cui al decreto Ministeriale 17 maggio 1948, e per tutta la durata della zona medesima, il tasso viene annoverato fra gli animali nocivi ai sensi dell'art. 4 del testo unico citato nelle premesse.

L'uccisione e la cattura del tasso, in detta zona, sono consentite solo agli agenti di vigilanza ai sensi dell'art. 25 del precitato testo unico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1949

Il Ministro: SEGNI

(152)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1949.

Costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno 1949

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272 e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio 1947, n. 16, e 4 giugno 1947, n. 406, sulla ricostituzione dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'anno 1949:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Blumenstihl Paolo, per la Stanza di compensazione;

Della Torre dott. Giovanni, Peroni Emilio, Zanni Michele, Zeitun Giacomo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cacchi Arnaldo, per l'Istituto di emissione;

Bruti Igino, D'Amelio dott. Mario, Stamm dottor Pierluigi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Levi Broglio ing. Franco, per la Stanza di compensazione;

Spaggiari rag. Giuseppe, Belloni Leonardo, Guida dott. Michele, Capietti Pietro, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Paroli cav. lav. Lodovico, per l'Istituto di emissione;

Antonioli Ilio, Polvara dott. prof. Gaetano, Vicini rag. Arrigo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Barra dott. Benedetto, per la Stanza di compensazione;

Ceriana Amedeo, Marsaglia Eugenio, Ramella avv. Umberto, Ruffini Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Vaccarino ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Brignone avv. Carlo, Fujani rag. Alfredo, Gerbino avv. Angelo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gualco rag. Adelio, per la Stanza di compensazione;

Mortara Biagio, Rinaldi Rinaldo, Zorzoli Carlo, Cerutti Mario, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Taragoni rag. Mario, Massone Adolfo, Gnecco Giacomo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Starace Francesco, per la Stanza di compensazione;

Iandoli prof. Raffaele, Henke rag. Eduardo, Ruffo Casimiro, Grammatico Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Ricciardi Lorenzo, per l'Istituto di emissione;

Schettino Alfredo, Squadrilli Alessandro, Maresca Alfonso, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Cavaliere Giuseppe, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giannantoni prof. Giuseppe, Magni rag. Arminio, Vignoli rag. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Veronesi dott. Carlo, per l'Istituto di emissione;

Pietra dott. Angelo, Garassino Stefano, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Artom avv. Eugenio, Milla rag. Luigi, Canè dottor Alfredo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Mencioni rag. Tersilio, per l'Istituto di emissione;

Nannoni dott. Luigi, Bernardini rag. Renzo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Fiasconaro dott. Paolo, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Dal Palù dott. Giuseppe, Gianna rag. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Lovato dott. Guido, Vannucchi Aroldo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

I funzionari, delegati dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1932, n. 815, faranno parte della Deputazione della rispettiva Borsa valori, come membri senza voto deliberativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1949

Il Ministro: PELLA

(142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 12

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 gennaio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	142 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 17 gennaio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76,575
Id. 3,50 % 1902	70,30
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	95,975
Redimibile 3,50 % 1934	70,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,975
Id. 5 % 1936	90,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,125
Id. 5 % convertiti 1951	99,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di gennaio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —
1 escudo	» 23,17

Cambi di compensazione del 17 gennaio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale del 6 dicembre 1948, il notaio Giuseppe Carlo Giani è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Varese.

(158)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

La Direzione generale dell'emigrazione presso il Ministero degli affari esteri;

Viste le proposte dei vettori di emigranti per le linee Italia-Centro America e Sud Pacifico;

Udito il prescritto parere dei competenti organi consultivi;

Ha stabilito

che i noli di 3ª classe da praticarsi per emigranti italiani dalle navi di qualsiasi bandiera autorizzate al servizio dell'emigrazione e dirette alle seguenti destinazioni transoceaniche, sono quelli a fianco di ciascuna delle destinazioni stesse indicati:

per Buenaventura e Punà . . . . L. 175.000
per Callao » 190.000
per scali Cile » 215.000

Tali noli entrano in vigore il 1º febbraio 1949, sono valevoli per il primo quadrimestre dell'anno corrente e si applicano per le sistemazioni in camerone. Per le sistemazioni in cabine di non oltre sei posti purchè munite di un armadietto per ciascun occupante e di almeno un lavandino, i vettori sono autorizzati a riscuotere un sopranolo di L. 10.000 a posto per qualunque destinazione.

(166)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 12 gennaio 1949:

Vizzardi Pietro, notaio residente nel comune di Trescore Balneario, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Sarnico, stesso distretto;

Magnago Ettore, notaio residente nel comune di Auronzo, distretto notarile di Belluno, è traslocato nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano;

Pavia Fulvio, notaio residente nel comune di Resina, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Torremaggiore, distretto notarile di Foggia;

Petruccelli Vincenzo, notaio residente nel comune di Acquaviva delle Fonti, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Casalnuovo di Napoli, distretto notarile di Napoli;

Piu Marco, notaio del comune di Macomer, distretto notarile di Oristano, è traslocato nel comune di Oristano;

Segalla Luciano, notaio residente nel comune di Clauzetto, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Borgo Val di Taro, distretto notarile di Parma.

(156)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Città Sant'Angelo (Pescara)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pescara, della estensione di ettari 950 circa, compresa nel comune di Città Sant'Angelo, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: torrente Piomba, per un tratto di km. 3.500 circa, che divide il comune di Città Sant'Angelo da quello di Atri;

a *sud*: strada provinciale Marina-Elice;

ad *est*: strada vicinale Acquatina e strada provinciale Marina-Elice;

ad *ovest*: fosso dell'Odio che confina col comune di Elice.

(121)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Alanno (Pescara)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pescara, della estensione di ettari 587 circa, compresa nel comune di Alanno, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: confine comunale Alanno-Rosciano;

a *sud*: strada comunale Trentalice e strada vicinale del Maltempo;

ad *ovest*: tratturo governativo;

ad *est*: strada provinciale Alanno-Rosciano.

(124)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esame a centocinquanta posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, sul trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed, in particolare, l'art. 27, terzo comma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centocinquanta posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C*) allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

A tale concorso possono partecipare gli impiegati in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano le qualifiche di direttore regionale o di direttore provinciale previste dal regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, o che siano stati autorizzati, ai sensi dell'art. 9 del predetto regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, a continuare nell'esercizio delle funzioni connesse alle qualifiche di segretario regionale, segretario provinciale, capo servizio, funzionario e impiegato di concetto, di cui alla tabella *A*) allegata al summenzionato regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, e che, in applicazione del primo comma dell'art. 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non siano stati collocati nelle categorie a contratto previste nella tabella *C*) allegata al predetto decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Non possono, comunque, essere ammessi al concorso gli impiegati non idonei all'ammissione nelle categorie a contratto a giudizio della Commissione prevista dal primo comma del citato art. 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 5ª) entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale degli affari generali e personale Divisione 5ª), quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

L'esame consterà di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema in lingua italiana su argomento concernente l'attività degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

La prova orale verterà su elementi di legislazione del lavoro, su nozioni di ordinamento amministrativo e su nozioni di contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

La prova scritta avrà luogo in Roma, Milano, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione del giorno fissato per gli esami scritti e della sede, dei locali e dell'ora in cui si svolgeranno.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 5.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati otto ore che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato; debbono in ogni caso, consegnare le minute.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di preferenza nella partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 7.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle disposizioni in vigore.

I vincitori saranno collocati nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione con la qualifica di vice segretario.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un vice referendario di prima classe della Corte dei conti;

d) di un funzionario di grado non inferiore all'8°, con funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1949
Registro n. 4, *foglio n.* 81. — LA MICELA

(112)

Concorso per titoli a quattrocentoventi posti di alunno d'ordine nella categoria d'ordine del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti di guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, sul trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, in particolare, l'articolo 27, terzo comma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattrocentoventi posti di alunno d'ordine nella categoria d'ordine del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C*) allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

A tale concorso possono partecipare gli impiegati in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che siano stati autorizzati, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, a continuare nell'esercizio delle funzioni connesse alla qualifica di impiegato d'ordine di cui alla tabella *A*) allegata al predetto regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450 e che, in applicazione del primo comma dell'art. 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non siano stati collocati nelle categorie a contratto previste nella tabella *C*) allegata allo stesso decreto legislativo 15 aprile 1948, numero 381.

Non possono, comunque, essere ammessi al concorso gli impiegati non idonei all'ammissione nelle categorie a contratto a giudizio della Commissione prevista dal primo comma del citato art. 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948 n. 381.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 5ª) entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A corredo delle domande potranno essere uniti tutti quei certificati comprovanti il possesso di titoli che il concorrente ritenesse di esibire nel proprio interesse, redatti nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 5ª) quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopracitato, entro il prefisso termine di trenta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali.

I candidati invalidi di guerra, devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 4.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle norme in vigore.

I vincitori saranno collocati nella categoria d'ordine del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione con la qualifica di alunno d'ordine.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 5° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un funzionario della Corte dei conti di grado non inferiore al 7°;

d) di un funzionario di grado non inferiore all'8°, con funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1949
Registro n. 4, *foglio n.* 80. — LA MICELA

(113)

Concorso per titoli a sessanta posti di usciere nella categoria subalterna del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recande disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, sul trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed, in particolare, l'art. 27, terzo comma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sessanta posti di usciere nella categoria subalterna del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C*) allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

A tale concorso possono partecipare i dipendenti in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che siano stati autorizzati, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, a continuare nell'esercizio delle funzioni connesse alle qualifiche di usciere, autista, fattorino di cui alla tabella *A*) allegata al predetto regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450 e che, in applicazione del primo comma dell'art. 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non siano stati collocati nelle categorie a contratto previste nella tabella *C* allegata allo stesso decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Non possono, comunque, essere ammessi al concorso i dipendenti non idonei all'ammissione nelle categorie a contratto a giudizio della Commissione prevista dal primo comma del citato art. 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 5ª), entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A corredo delle domande potranno essere uniti tutti quei certificati comprovanti il possesso di titoli che il concorrente ritenesse di esibire nel proprio interesse, redatti nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 5ª) quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopracitato, entro il prefisso termine di trenta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali.

I candidati invalidi di guerra, devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 4.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle norme in vigore.

I vincitori saranno collocati nella categoria subalterna del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione con la qualifica di usciere.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di grado non inferiore al 5° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due funzionari di grado non inferiore al 7° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un funzionario di grado non inferiore al 9°, con funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1949
Registro n. 4, *foglio n.* 82. — LA MICELA

(114)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica

Nel concorso per titoli a quaranta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 in data 1° dicembre 1948, a pagina 3855, colonna 1ª, art. 2, numero d'ordine 22, in luogo di *Pajno* leggasi *Pajano;* colonna 2ª, art. 3, numero d'ordine 129, in luogo di *Gosano* leggasi *Gosamo.*

(140)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.